



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

DECRETO SINDACALE

N. 4 del 10-06-2020

REGISTRO GENERALE numero 4

COPIA

**Oggetto: PROROGA INCARICO EX ART. 110 TUEL ALL'ARCH. GIORGIO GENTILI
QUALE RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI VALLO
DI NERA.**

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare le modifiche che lo stesso decreto ha apportato al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

RICHIAMATO l'articolo 50 comma 10 del TUEL, che stabilisce che il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominato i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

RICHIAMATI l'art. 45 dello Statuto comunale dell'Ente e l'art. 8 del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vallo di Nera;

PRESO ATTO dell'art. 19, comma 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

CONSIDERATO che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, 1° co., secondo periodo, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo ovvero recedere dal rapporto di*

lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo o).

DATO ATTO che:

- nell'anno 2017 avveniva il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età contributiva ed anagrafica del dipendente comunale Messi Massimo, Responsabile dell'Area Tecnica;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 54, del 04.04.2018, l'Amministrazione comunale ravvisava la necessità di provvedere alla sostituzione del Responsabile dell'Area Tecnica, integrando l'Ufficio tecnico con una unità di personale di elevata professionalità ed esperienza, al fine di garantire il coordinamento e l'efficienza dell'unità organizzativa, disponendo di dar corso alla relativa procedura di selezione;
- con avviso pubblico approvato con Determinazione del Segretario comunale n. 11, del 05.04.2018, veniva indetta una selezione pubblica di una figura professionale di Responsabile dell'area Tecnica Edilizia Urbanistica Lavori Pubblici Protezione civile e gestione del sisma da assumere a tempo determinato e parziale, per n. 18 ore settimanali, cat. D, ai sensi dell'art. 110, TUEL e ss. mod.;
- che all'esito della suddetta selezione pubblica, con Decreto sindacale n. 5, del 30.04.2018, veniva assunto l'Arch. Giorgio Gentili, nato il 01/07/1972, a Roma, residente in Comune di Spoleto (Pg) Via Gregorio Elladio, n. 3, C.F. GNTGRG72L01H501B, al quale veniva conferita la responsabilità dell'Area Tecnica – Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Protezione civile e gestione del sisma fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- che con Decreto sindacale n. 5 del 20.05.2019 veniva confermata la responsabilità dell'Area Tecnica all'Arch. Giorgio Gentili fino alle nuove operazioni di pesatura conseguenti e comunque fino alla fine del mandato del Sindaco.

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto n. 7, del 19.06.2019, con il quale veniva confermato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Giorgio Gentili, nato il 01/07/1972, a Roma, residente in Comune di Spoleto (Pg) Via Gregorio Elladio, n. 3, C.F. GNTGRG72L01H501B, quale Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Protezione civile e gestione del sisma del Comune di Vallo di Nera (Pg), titolare di un incarico a tempo determinato ex art. 110 TUEL, per n. 18 ore settimanali , per un anno, prorogabile;

RICHIAMATO l'art. 50, 10° co. del T.U., D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce la competenza del Sindaco per l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

PRESO ATTO che questo Ente non è dotato di personale dirigenziale.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 109, 1° co. del TUEL, gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, 10° co., con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 D. Lgs. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di

lavoro

.

CONSIDERATO che l'incarico conferito all'Arch. Giorgio Gentili è prossimo alla scadenza e che occorre assegnare la responsabilità del servizio "Area Tecnica – Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Protezione civile e gestione del sisma", ad una figura professionale di comprovate capacità ed esperienza professionale.

Per le ragioni su esposte

DECRETA

2) DI PROROGARE per tutte le ragioni elencate in parte narrativa riportate integralmente in parte dispositiva, il contratto a tempo determinato ex art. 110 TUEL e l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Giorgio Gentili, nato il 01/07/1972, a Roma, residente in Comune di Spoleto (Pg) Via Gregorio Elladio, n. 3, C.F. GNTGRG72L01H501B, quale Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Protezione civile e gestione del sisma del Comune di Vallo di Nera (Pg), precisando anche lo stesso, salvo diversa espressa deliberazione della Giunta comunale, per specifici procedimenti, rivestirà la qualifica di R.U.P. relativamente ai lavori pubblici, assegnando al medesimo la responsabilità, i poteri gestionali delle risorse destinate nel PEG e la gestione del personale affidato, con il potere di impegnare l'Ente verso terzi per quanto di competenza.

Si dà atto che il Responsabile prescelto è dotato di competenza necessaria e della specializzazione richiesta per il conferimento del presente incarico a tempo parziale determinato. L'Architetto individuato svolgerà le sue prestazioni articolate nell'arco settimanale garantendo la sua presenza per almeno 3 giorni a settimana (per 18 ore settimanali) fatte salve particolari esigenze di servizio (Commissioni, progettazioni, assistenza alla Direzione dei Lavori pubblici) che possono essere programmate extra-orario senza maggiorazione di compenso.

2) DI PRECISARE che il professionista incaricato deve svolgere la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c. e con quella maggiore richiesta per l'alta specializzazione dell'incarico conferitogli, sempre nel migliore perseguimento dell'interesse pubblico. Inadempimenti, incompatibilità, rendimento al di sotto delle aspettative o altre disfunzioni nel conferimento dell'incarico verranno prontamente segnalate da accurata relazione del segretario comunale e del responsabile del servizio personale e potranno portare alla revoca del presente incarico, con un *contrarius actus* nel rispetto delle forme del procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.).

3) DI DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al Responsabile sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché quelli assegnati con atto formale del Sindaco.

4) DI ATTRIBUIRE al suddetto Responsabile il trattamento retributivo relativo alla cat. D1 del CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, oltre all'indennità relativa alla posizione organizzativa che allo stato viene quantificata in 8.064,00 annui, salvo diversa successiva pesatura;

5) DI DARE ATTO che:

- tale nomina avrà decorrenza dal 23.06.2020 per la durata di anni 1, ulteriormente prorogabile.

- la proroga e o la revoca di detto incarico potrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti, del CCNL e del CCNL decentrato.

6) DI STABILIRE CHE:

- l'assunzione resta subordinata all'accertamento di tutte le condizioni previste per assumere impieghi presso amministrazioni pubbliche, al cui accertamento negativo tale contratto rimane risolutivamente condizionato;
- ove l'Amministrazione dovesse riscontrare la presenza di cause comportanti incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi così come previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss. mod., il presente contratto si intenderà *tamquam non esset*, e quindi automaticamente risolto;
- l'orario di lavoro sarà articolato su ore 18 (diciotto ore) settimanali. Gli accordi sull'orario di lavoro verranno presi con il Sindaco e con il Responsabile dell'Ufficio Personale, in modo da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e da venire incontro alle particolari necessità enunciate dal dipendente. L'articolazione dell'orario di lavoro potrà essere organizzata e suddivisa con altri Enti Locali, tramite convenzioni sottoposte all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, le clausole del contratto che dovessero risultare difformi da quelle previste dal Contratto Collettivo di Comparto e dal Testo Unico per le leggi sul Pubblico Impiego approvato con Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 si intenderanno *come non apposte*, e disapplicate di diritto in forza dell'applicazione delle richiamate norme imperative.

7) DI DARE ATTO che tale nomina è stata conferita nel rispetto delle normative riportate in parte narrativa e dei criteri stabiliti nel regolamento di uffici e servizi.

8) DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Responsabile incaricato.

9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni a fini di soddisfare esigenze di generale conoscenza.

DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA' E PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL DECRETO.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di pubblico impiego e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Vallo di Nera, lì

Arch. Giorgio Gentili

Dalla Residenza Municipale, lì dieci giugno duemilaventi.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 29-07-2020